

**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"GLI AMICI DI SIMONE ODV"**

Art. 1

(Denominazione – Sede – Durata)

L'organizzazione di volontariato denominata "Gli Amici di Simone ODV", già costituita nel Comune di Bastia Umbra (PG) in data 09/01/2016 come organizzazione di volontariato ai sensi dell'ex L. 266/91 e che, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore – Cts), è un Ente del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bastia Umbra (PG), in Via della Repubblica, 123/A e potrà istituire sedi e uffici secondari anche altrove.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata e svolge la propria opera in Italia.

Art. 2

(Norme regolatrici)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Appositi Regolamenti, predisposti dal Consiglio direttivo nel rispetto del presente statuto, potranno disciplinare sia dettagliati aspetti delle attività da svolgere, sia regole interne di carattere organizzativo.

Le norme regolamentari così emanate dovranno essere rispettate dagli organi dell'Associazione e da tutti i soci.

Art. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Il presente statuto potrà essere modificato solo con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 4

(Finalità e attività)

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e si attiene ai seguenti principi: democraticità della struttura, pari opportunità, uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, esclusione dei soci temporanei, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'Associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio direttivo o, ove ne ricorrano i presupposti, dal Presidente del Consiglio direttivo, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente del Consiglio direttivo), sovranità dell'Assemblea.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali l'informazione sugli aspetti sanitari, assistenziali e sociali delle patologie neoplastiche, il sostegno psicologico, l'integrazione sociale, la valutazione e la difesa dei diritti civili rispetto al lavoro, alla previdenza e all'assistenza sociale, alle cure e alla riabilitazione, alle assicurazioni vita e salute, alla tutela delle condizioni economiche, patrimoniali e reddituali (e.g. accesso al credito, mutui, finanziamenti), alla tutela della famiglia e della genitorialità biologica e adottiva, dei malati di cancro e delle persone guarite, e - per quanto di competenza - dei loro *caregiver* e delle loro famiglie.

L'Associazione si propone altresì di assumere tutte quelle iniziative che favoriscono l'integrazione sociale e civile dei soggetti svantaggiati malati oncologici e guariti, avendo riguardo alle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L'Associazione tutela, inoltre, gli interessi e i diritti dei malati con disabilità, dei loro familiari e *caregiver*.



*Donna Lucetta
Folciulli Lucilla*

*Donna Lucetta
Folciulli Lucilla*

*Donna Lucetta
Folciulli Lucilla*

Luigi Stoc

Feltrinelli



Luigi

Feltrinelli

Luigi

Feltrinelli

L'Associazione persegue le suddette finalità mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, delle attività di interesse generale di cui alle lettere a), b), h), i), limitatamente alle attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato in ambito oncologico, e w) del co. 1 dell'art. 5 Cts.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- a) realizzare servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria, nonché di supporto e sostegno all'associazionismo e alla cooperazione sociale per l'affermazione dei diritti civili dei malati di cancro, avendo particolare riguardo all'inclusione e al re-inserimento sociale e lavorativo;
- b) assicurare una "terapia informativa" personalizzata ai malati oncologici, ai familiari e ai *caregiver* - lungo tutto il percorso della malattia fino al ritorno alla normalità e all'attività produttiva o al pensionamento;
- c) assicurare un percorso di formazione continua per il personale (collaboratori, volontari) assegnato ai Punti di accoglienza e informazione e agli altri presidi informativi gestiti dall'Associazione, al fine di individuare il bisogno di sapere espresso e inespresso dei malati, dei *caregiver* e delle famiglie dei pazienti oncologici e delle persone guarite dal cancro, nonché di fornire informazioni personalizzate, corrette e aggiornate, nella modalità comunicativa più adeguata;
- d) difendere la dignità dei malati e delle loro famiglie, facendosi portavoce delle loro esigenze nei confronti delle istituzioni;
- e) svolgere direttamente o indirettamente, anche in collaborazione con enti e organizzazioni pubbliche e private, attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche e sulle esigenze dei malati di cancro, dei loro familiari e *caregiver*;
- f) ideare e realizzare attività e programmi di formazione e addestramento, realizzati anche con il ausilio degli enti regionali, statali e comunitari e finalizzati in particolare a favorire il superamento di disagi connessi alla malattia neoplastica siano essi di carattere sociale, psicologico o materiale;
- g) attuare iniziative di ricerca, formazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione e della discriminazione dei malati di cancro, dei loro familiari e *caregiver* e delle persone guarite dalla malattia oncologica, promuovendo un cambiamento culturale per superare l'indotto negativo derivante dallo stigma cancro = morte;
- h) promuovere la cultura della prevenzione e della presa in carico globale e personalizzata del paziente;
- i) fornire informazione sui servizi sanitari e sociali, sulla loro collocazione, organizzazione e funzione all'interno delle strutture sanitarie, di accoglienza, di riabilitazione e di cure palliative;
- l) promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di associazionismo e cooperazione sociale, operanti nel medesimo settore dell'associazione, sollecitando anche l'emanazione di specifici provvedimenti legislativi a favore dei malati oncologici, dei loro familiari e *caregiver* e delle persone guarite dal cancro;

Per la concreta realizzazione di tali attività l'Associazione ricercherà e promuoverà l'intesa e la collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e con tutti gli altri servizi territoriali, pubblici e privati, locali e comunitari, che abbiano attinenza diretta e indiretta con il campo di intervento statutario, compresi Istituti, Enti di ricerca e Università, enti e organizzazioni pubbliche e private che si occupano, salvo altro, di sanità, lavoro, previdenza e assistenza, assicurazioni, famiglia e minori, comunicazione, in particolare scientifica, a livello nazionale ed internazionale.

Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 5

(Attività diverse)

L'Associazione può esercitare ai sensi dell'art. 6 Cts attività diverse purché risultino secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale previste dall'art. 5 Cts, e siano svolte secondo i criteri e i limiti definiti dai decreti applicativi del d.lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 6

(Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

Direttore
Felicetti



Direttore
Felicetti

Direttore
Felicetti

collega
L'Associazione ai sensi dell'art. 8 Cts esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al precedente art. 4.

collega
È vietata pertanto la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7

(Ammissione)

L'Associazione è a carattere aperto.

collega
Gli associati sono le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore che condividono le finalità del presente statuto e che intendono impegnarsi concretamente per la loro realizzazione.

collega
Possono aderire all'Associazione altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro fino al limite del cinquanta per cento del numero di Organizzazioni di volontariato.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'organo amministrativo.

collega
Il Consiglio direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera in occasione della successiva convocazione.

collega
L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

I soci si suddividono in soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi all'Associazione. Come tali partecipano attivamente alla vita dell'organizzazione e devono risultare in regola con i versamenti deliberati. Essi hanno titolo a partecipare alle assemblee direttamente o tramite socio da loro delegato.

Sono soci sostenitori coloro che partecipano alla attività dell'Associazione sostenendola volontariamente con contributi finanziari o di altra natura.

L'ammissione a socio sostenitore viene deliberata con le stesse modalità previste per i soci ordinari.

Ai soci fondatori, ordinari e sostenitori spettano eguali diritti e doveri.

Art. 8

(Diritti e doveri dei soci)

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in qualità di volontari, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e consultarne i verbali;
- esaminare i libri sociali, inoltrando formale richiesta scritta al Consiglio direttivo, che è tenuto a rispondere e a consentire l'esame entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

collega
I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti di esecuzione;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla

Piero Felinelli



Piero Felinelli

Piero Felinelli

- realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

Art. 9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde:

- per morte, recesso o esclusione;
- per cessazione dell'attività dell'Associazione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo inviata a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Il recesso avrà efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello in cui il Consiglio direttivo ha ricevuta la notifica della volontà di recesso.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione del socio può essere deliberata solo per gravi motivi e deve essere decisa dall'Assemblea. Il provvedimento di esclusione è notificato al socio escluso entro trenta giorni dalla delibera dell'Assemblea e deve contenere le motivazioni della decisione. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione può proporre ricorso all'autorità giudiziaria ex art. 24 del codice civile.

Art. 10

(Organi)

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Direttore;

il Comitato scientifico;

- l'Organo di controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. 117/2017).

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione del Direttore e dei membri dell'Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co. 2 del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le cariche sociali elettive hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate per un ulteriore mandato; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del periodo medesimo.

Art. 11

(Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano. è convocata almeno una volta all'anno e può tenersi in qualunque luogo, purché in territorio italiano.

È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è conservato presso l'Associazione nonché pubblicato sul sito internet al fine di consentirne la libera visione a tutti i soci.

Art. 12

(Compiti dell'Assemblea)

Luigi

Felivelli



Luigi

Felivelli

Luigi

Felivelli

atto
L'Assemblea:

- determina il numero, elegge e revoca i membri del Consiglio direttivo;
- nomina e revoca l'Organo di controllo, ove previsto per legge;
- approva il bilancio consuntivo e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 28 Cts e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- fissa l'importo della quota annuale associativa;
- approva la relazione annuale sull'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio preventivo e il programma annuale delle attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti di esecuzione dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13
(Convocazione)

atto
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata e firmata di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.

liaville
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita, anche via fax o via e-mail, a ciascun associato almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione ovvero mediante pubblicazione sul sito internet, sulla pubblicazione informativa dell'Associazione, o su organi di stampa.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata anche un giorno prima a mezzo fax o e-mail ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

Art. 14
(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

In seconda convocazione, che potrà tenersi solo se decorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l'Assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 15
(Assemblea straordinaria)

atto
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sull'eventuale devoluzione del patrimonio secondo le norme di legge e del presente statuto, nonché su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta in prima convocazione la maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

liaville
è necessaria la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei soci per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 16
(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà

5
L'Assemblea
Fedeiello - liaville

L'Assemblea
Fedeiello - liaville

L'Assemblea
Fedeiello - liaville

Steno
Felicelli



Steno
Felicelli

Steno
Felicelli

5
e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di 5 (cinque) e un massimo di 9 (nove), tra cui il Presidente che ne fa parte. I membri sono eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri soci, dagli enti associati, per la durata di quattro anni.

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, un Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 Cts. Si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il conflitto di interessi degli amministratori è regolato dall'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti, anche telematicamente, la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di un suo delegato selezionato tra i componenti del Consiglio direttivo stesso sia nella sede legale della Associazione che altrove, almeno una volta all'anno. La convocazione può avvenire anche su proposta di almeno due componenti ma deve essere approvata dalla maggioranza dei membri del Consiglio direttivo.

La convocazione è inviata in forma scritta, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno otto giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- amministra l'Associazione;
- nomina il Direttore;
- realizza il programma di lavoro dell'organizzazione, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- predispone il bilancio d'esercizio in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017 e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalle disposizioni applicabili;
- decide sull'avvio o sull'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione dell'Associazione al Registro unico nazionale del Terzo settore e previsti dalla normativa vigente.
- con deliberazione all'unanimità, nomina il Presidente Onorario e può attribuire cariche onorarie a soci o benefattori dell'associazione per particolari e rilevanti meriti. Tali cariche sono gratuite e valide fino a revoca e non attribuiscono poteri di rappresentanza legale né diritto di voto.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio direttivo.

Art. 17

(Presidente)

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, curandone l'ordinato svolgimento dei lavori dopo aver controllato la regolare composizione e la validità delle deleghe; cura le relazioni con enti pubblici e privati.

Il Presidente cessa dalla carica allo scadere del mandato, in caso di dimissioni, nel caso in cui non convochi l'Assemblea o il Consiglio direttivo e così come previsto dallo statuto.

In caso di necessità e urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Art. 18

(Segretario)

Federico
Federelli



Luca
Federelli

Luca
Federelli

Dire
Il Segretario ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - rappresenta il Consiglio direttivo nei confronti dell'Organo di controllo eventualmente costituito.
 - coadiuva il Presidente per l'attuazione di quanto deliberato dall'Assemblea e dal Consiglio.
- Veriello*

Art. 19 (Tesoriere)

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di novembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di maggio;
- provvede alla tenuta dei registri, della contabilità e della cassa dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.

Art. 20 (Rappresentanza legale)

Dire
Il Segretario e/o il Tesoriere hanno disgiuntamente tra loro la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali limitazioni devono essere iscritte al Registro unico Nazionale del Terzo settore. Previa delibera del Consiglio direttivo ciascuno di essi può delegare le proprie funzioni ad altri membri del Consiglio stesso.

Veriello
Gli stessi sempre disgiuntamente possono altresì promuovere azioni giudiziarie, compromessi e transazioni, nominare arbitri, amichevoli compositori, procuratori speciali, legali, consulenti e periti, definendo i compensi.

Art. 21 (Direttore)

Il Direttore, ove nominato dall'assemblea, è il responsabile operativo dell'Associazione. In particolare, egli:

- a) provvede alla gestione organizzativa e amministrativa dell'ufficio, nonché alla definizione e promozione di singoli programmi ed iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b) partecipa alle sedute degli organi dell'Associazione con funzione consultiva;
- c) collabora con il Consiglio direttivo e in particolare con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività e alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- d) coadiuva il Tesoriere nella predisposizione dei documenti di Bilancio;
- e) concorre alla esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo;
- f) provvede alla conservazione dell'archivio dell'Associazione;
- g) è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Art. 22 (Comitato scientifico)

Dire
Il Comitato scientifico, ove nominato dall'assemblea, è organo consultivo dell'Associazione ed è composto da un numero variabile di membri tra 3 (tre) e 7 (sette), scelti e nominati dal Consiglio direttivo, tra le persone fisiche e giuridiche, o tra gli enti e le istituzioni particolarmente qualificati, di professionalità e prestigio comprovati nelle materie di interesse dell'Associazione.

Veriello
Il Consiglio direttivo nomina tra i componenti del Comitato scientifico un Presidente.

I componenti del Comitato scientifico durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. In caso di dimissioni, revoca, sopravvenuta incompatibilità, decesso o permanente impedimento, vengono sostituiti dal Consiglio direttivo per il rimanente periodo del quadriennio in corso.

Veriello

Donna Maria

Felinielli



Donna Maria

Felinielli

Donna Maria
Felinielli

11/02

Il Comitato scientifico svolge funzioni tecnico-consultive in ordine al programma annuale delle attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai progetti di formazione e ad ogni altra questione per la quale l'organo di gestione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti tecnico-scientifici delle singole attività.

Il funzionamento del Comitato scientifico è disciplinato da un regolamento di organizzazione predisposto dal Consiglio direttivo.

Art. 23

(Organo di controllo)

L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 Cts. Può essere monocratico o, in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Le cause di ineleggibilità e decadenza sono disciplinate dall'art. 2399 c.c. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2 c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 Cts, la revisione legale dei conti su decisione dell'Assemblea. In questo caso, tutti i componenti dovranno essere nominati tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, Cts e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Cts. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- contributi dei soci e/o di privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti dalle attività diverse di cui agli artt. 6 d.lgs. 117/2017 e 6 del presente statuto.

Art. 25

(Beni)

I beni dell'Associazione possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dai soci.

Art. 26

(Bilancio)

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il

Piero Marini

Felicioli



Piero Marini

Felicioli

Piero Marini

Felicioli

30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il consuntivo. Il Consiglio direttivo cura gli ulteriori adempimenti previsti dal d.lgs. 117/2017.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle previste dall'art. 5 Cts svolte dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 Cts e 5 del presente statuto.

Art. 27

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal legale rappresentante dell'Associazione.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 28

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalle leggi applicabili.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge, dai vigenti contratti collettivi di lavoro e da eventuale regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 29

(Responsabilità e assicurazione dei soci)

I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 Cts.

Art. 30

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 31

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della organizzazione stessa.

Art. 32

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 Cts e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni adottate dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'art. 15 del presente statuto.

Art. 33

(Disposizioni transitorie e finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto o dagli altri eventuali regolamenti di esecuzione e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibili, dal Codice civile e dalle altre leggi vigenti.

Bastia Umbra (PG), 04/10/2023

La Presidente

Laura Malizia

La Segretaria
Falcinelli Mariella

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Foligno
Viale Umbria, 36 - 06034 Foligno (PG)



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Foligno
ALLEGATO ALL'ATTO PRIVATO
Reg.to a Foligno il **6 SET** 2023
al **583** Vol. **3**

